



Trasmissione a mezzo PEC o posta elettronica
ai sensi art. 47 e 48 del D.Lgs 82/2005
sostituisce la trasmissione per posta ordinaria

A tutte le sezioni ed i servizi dell'Amministrazione regionale

Oggetto: Il soccorso istruttorio: applicazione e limiti. *Informativa.*

Con la presente nota, si intende richiamare l'attenzione sullo strumento del soccorso istruttorio nelle procedure di gara per gli affidamenti dei contratti pubblici, disciplinato dall'art.101 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. , che ha apportato all'istituto talune novità rispetto alla precedente disciplina.

Trattasi, dunque, di una analisi ricognitiva, a meri fini collaborativi nei confronti dei RUP dell'amministrazione regionale e dei componenti dei seggi di gara, che – senza pretesa di esaustività - passa in rassegna alcune recenti pronunce giurisprudenziali e pareri espressi in merito dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T) e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C).

Analisi del quadro normativo di riferimento

Il soccorso istruttorio costituisce l'applicazione dei principi cardine degli appalti: il principio della fiducia e della buona fede, ovvero della leale collaborazione e reciproco affidamento tra la stazione appaltante e gli operatori economici.

La *ratio* è quella di evitare che meri errori formali possano compromettere l'interesse pubblico a stipulare il contratto d'appalto con l'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, atteso che il principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs.n.36/2023, impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di raggiungere il massimo risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

“La disciplina del soccorso istruttorio costituisce il risultato di un bilanciamento tra l'esigenza di consentire la massima partecipazione degli operatori economici, nonostante la commissione di irregolarità formali, nella prospettiva di raggiungere anche il risultato www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



dell'affidamento del contratto e l'esigenza di non incidere sui principi di autoresponsabilità e di pari trattamento tra gli operatori economici mediante soccorsi istruttori non giustificati dalla natura dell'irregolarità riscontrata".(cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. del 09/06/2025 n.6).

In tale senso, il nuovo codice appalti (D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.) nell'art.101 ha dedicato al soccorso istruttorio un'autonoma e più articolata disciplina, da un lato amplificando l'ambito, la portata e le funzioni, dall'altro ponendo l'accento sull'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è responsabile delle proprie azioni e/o mancanze e deve pertanto sopportare le conseguenze di possibili errori commessi in fase di formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione. "All'operatore economico che partecipa ad una gara è sempre richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media, non solo per la parte esecutiva del contratto ma anche nella preparazione degli atti utili alla partecipazione alla gara. (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 21/08/2023 n.7870 – Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 12/03/2024 n.2372 - ANAC delibera n.573 del 10/12/2024).

Come è noto, il succitato art.101 così dispone:

1. *Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:*
 - a) *integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;*



- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente.
2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.
3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Dall'esame della suddetta normativa, si possono individuare quattro tipologie di soccorso istruttorio con i rispettivi limiti, così come ribadito dalla stessa giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez.V, sent. del 20/02/2025 n.1425 - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 02/04/2025 n.2789 – Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. del 09/06/2025 n.06):

- 1) **Soccorso integrativo o completo** (comma 1 lett.a dell'art.101 del D.Lgs n.36/2023) che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. *documentazione amministrativa* necessaria alla partecipazione alla gara, con il limite della esplicita esclusione della documentazione inerente sia l'offerta tecnica che quella economica e, che non

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



deve trattarsi di documenti acquisibili direttamente dalla stazione appaltante tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, sebbene non allegati;

- 2) **Soccorso sanante** (comma 1 lett.b. dell'art.101 del D.lgs. n.36/2023) che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva che varrebbe a mettere in gioco domande inammissibili, ossia non è possibile sanare omissioni che rendono incerta l'identità dell'operatore economico. In buona sostanza, si tratta di sanare ogni omissione, inesattezza, irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo (DGUE) e ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica e l'offerta tecnica. A tal proposito, il Consiglio di Stato, nell'Adunanza Plenaria, con sentenza del 09/06/2025 n.6, ha chiarito che *"per i requisiti di ordine generale e speciale è doveroso il soccorso istruttorio, per consentire, tra l'altro, la sanatoria di irregolarità formali, ma non anche per dimostrare il possesso di tali requisiti oltre il termine perentorio costituito dalla data di scadenza di presentazione delle offerte"*;
- 3) **Soccorso procedimentale** (comma 3 dell'art.101 del D.Lgs.n.36/2023), **il soccorso istruttorio in senso stretto**, che abilita la stazione appaltante o l'ente concedente a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità a condizione di pervenire a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto e fermo in ogni caso il divieto (correlato al stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica. (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 21/08/2023 n.7870 – Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 30/10/2025 n.8436).



In merito al soccorso istruttorio sull'offerta tecnica estrinsecatesi nella richiesta di chiarimenti, già nel previgente codice appalti (D.Lgs.n.50/2016), la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "in linea generale è ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione però che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 13/12/2018 n.7039 – Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 30/10/2025 n.8436). **Chiarimenti o puntualizzazioni di elementi dell'offerta non possono tradursi in una operazione di integrazione o modificazione postuma dell'offerta**, ciò non solo per ragioni di par condicio competitorum ma anche in forza di un principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 10/02/2023 n.1482). Ove sia necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio non ammesso per l'offerta tecnica (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20/05/2024 n.4472);

- 4) **Soccorso correttivo** (comma 4 dell'art.101 del D.Lgs.n.36/2023) abilita direttamente il concorrente fino al giorno di apertura delle offerte alla rettifica di errori che ne compromettono materialmente il contenuto, fermo il limite formale del rispetto dell'anonimato e il limite sostanziale dell'immodificabilità contenutistica (Consiglio di Stato, Sez.V., sent. del 02/04/2025 n. 2789). Un esempio potrebbe essere quello della incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica, la rettifica da parte dell'operatore economico è possibile anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, ossia non deve realizzarsi una modifica sostanziale e l'anonimato deve essere, comunque, garantito.

In esito al quesito posto sull'interpretazione del termine " fino al giorno fissato per la loro apertura " di cui al comma 4 dell'art.101 del D.Lgs.n.36/2023, **con**



parere n.3705 del 02/10/2025, il Supporto Giuridico del M.I.T., ha chiarito “(...) che la rettifica può essere consentita fino all’apertura delle offerte tecniche o delle offerte economiche se la piattaforma contempla tale facoltà garantendo l’anonimato ovvero se *“a seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione (Bando tipo ANAC 1-2023)”*.

La norma del nuovo codice appalti, inoltre, si cura di precisare che sono soccorribili, purché documentabili con atti di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte (il che conferma che si deve trattare di una omissione meramente formale e non di originaria carenza sostanziale):

- a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
- b) l’omessa allegazione del contratto di avalimento;
- c) la carenza dell’impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.

Di seguito si riportano alcune recenti pronunce giurisprudenziali in merito a determinati casi di applicazione/non applicazione del soccorso istruttorio, con alcuni pareri espressi dall’A.N.A.C e dal M.I.T:

- 1) Soccorso istruttorio in caso di omesso versamento del contributo ANAC da parte dell’operatore economico:** il Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria, con sent. del 09/06/2025 n. 06, ha risolto il contrasto giurisprudenziale tra un primo orientamento secondo cui il mancato pagamento del contributo entro il termine per la presentazione delle offerte comporta l’obbligo di esclusione dell’operatore economico, senza possibilità per la stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 24/10/2023 n.9186 – Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 25/07/2023 n.7252) e un secondo orientamento che ammette, invece, l’adempimento tardivo dell’obbligo di pagamento del contributo, anche a seguito del soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Sez.

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



III, sent. del 03/02/2023 n.1175 – Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 07/09/2023 n.8198).

Essendo “la funzione del contribuuto quella di consentire l’autonomia finanziaria dell’Autorità, a garanzia della sua indipendenza”, nella precitata Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “Per il contribuuto in esame il soccorso istruttorio si deve atteggiare in modo differente, proprio in ragione del fatto che viene in rilievo un’obbligazione legale che costituisce una “condizione estrinseca”, per la quale non opera il limite temporale costituito dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ne consegue che, da un lato, deve essere consentito l’adempimento tardivo fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte - e non oltre questo momento – “a pena di ammissibilità” dell’offerta stessa e, dall’altro lato, la stazione appaltante, una volta aperta la busta contenente la documentazione amministrativa e accertata la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contribuuto, deve assegnare un termine all’operatore economico per effettuare il pagamento e qualora l’adempimento non avvenga entro il termine assegnato, deve disporre l’esclusione dalla procedura di gara (...) Nel caso in cui venga disposta l’inversione procedimentale, pertanto, l’amministrazione aggiudicatrice – il cui dovere di effettuare i riscontri sugli avvenuti pagamenti non viene meno a seguito dell’esercizio di tale potere - deve poi in ogni caso procedere alla verifica dell’avvenuto versamento del contribuuto (potendosi altrimenti ravvisare una sua responsabilità contabile e nei confronti dell’ANAC) e, in caso di accertata violazione, chiedere l’adempimento e, in caso di persistente inadempimento, dichiarare, anche in questo caso, inammissibile l’offerta con segnalazione all’ANAC, affinché attivi le procedure di riscossione coattiva.

Il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria è il seguente:
“L’art.1, comma 67, della legge 23/12/2005, n.266, richiamato dall’art.213 del Codice dei contratti del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei



contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione Appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.”

La sentenza classifica il versamento del contributo A.N.A.C come un adempimento esterno e non sostanziale dell’offerta presentata in gara, la cui carenza non deve pregiudicare la parità di trattamento tra i concorrenti o il buon esito della procedura e, come tale, può essere sanato mediante il soccorso istruttorio, purché prima della fase di valutazione dell’offerta. Pertanto, le clausole della lex specialis di gara che prevedono l’esclusione automatica dell’operatore economico per il mancato versamento del contributo A.N.A.C, entro la scadenza della presentazione dell’offerta, violano il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art.10 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i e devono ritenersi nulle. (cfr. Consiglio di Stato, Sez.III, sent. del 03/02/2023 n.1175 – TAR Lazio, Sez.II, sent. del 19/09/2024 n.16458 – Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. del 09/06/2025 n.06).

- 2) Soccorso istruttorio sull’offerta tecnica:** il Consiglio di Stato, Sez.V, con sentenza del 02/04/2025 n. 2789, ha precisato che: “Nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cosiddetto soccorso istruttorio; ove infatti la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta si può parlare di soccorso procedimentale (ammesso anche con riguardo all’offerta tecnica cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, sent. del 10/01/2023 n.324), mentre ove sia necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l’offerta tecnica. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (per tutte cfr.sez.V,



27 gennaio 2020, n.680) è consolidata nel senso che **la mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sull'interpretazione dell'offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta**".

Con **delibera n. 573 del 10/12/2024**, richiamando il consolidato orientamento interpretativo della stessa Autorità e la giurisprudenza amministrativa, l'**A.N.A.C** ha evidenziato che "la **carenza nell'offerta economica e/o tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio**, costituendo una carenza essenziale dell'offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della par condicio competitorum. In ogni caso, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità (...) La necessità di rispettare i termini per l'invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente, pertanto, di poter ammettere l'invio di un nuovo file oltre tali termini." Come nel previgente sistema, per le carenze dell'offerta, **non è dunque percorribile il cd. soccorso integrativo né il cd. soccorso sanante**; è ammesso, invece, il soccorso cd. procedimentale sull'offerta economica/tecnica, concernente i chiarimenti rispetto ad elementi dell'offerta già completa nonché il soccorso correttivo finalizzato a rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta prima dell'apertura delle buste (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 30/10/2025 n.8436).

- 3) Rischi collegati al malfunzionamento o all'inadeguatezza del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle offerte – Responsabilità dell'operatore economico** – (Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 17/07/2025 n.6281) – Il Consiglio di Stato ha chiarito che " Il principio della cosiddetta autoresponsabilità della ditta partecipante per le ipotesi di mancata o tardiva presentazione, con modalità telematiche, della domanda di

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



partecipazione ad una procedura di gara non può considerarsi assoluto, essendo inevitabilmente condizionato dalla idoneità delle piattaforme informatiche predisposte dalla amministrazione, al fine di assicurare il regolare e tempestivo inoltro delle domande da parte dei candidati; il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato, ora codificato nell'art.1, comma 2-bis, Legge n.241 del 1990 e s.m.i., induce a ritenere applicabile l'istituto del soccorso istruttorio laddove, nello svolgimento delle operazioni di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, il candidato incontri ostacoli oggettivi non imputabili in via esclusiva al concorrente."

La stessa **A.N.A.C** ha più volte ribadito il principio dell'equa ripartizione tra la stazione appaltante e il concorrente del rischio tecnologico che connota il funzionamento dei sistemi operativi utilizzati per il caricamento e la trasmissione dei dati sulla piattaforma informatica. Tale principio, richiamato anche nella **delibera n.370 del 26/07/2023**, comporta che "ricadono sulla stazione appaltante i rischi collegati al malfunzionamento o all'inadeguatezza del sistema informatico utilizzato, mentre ricadono sul concorrente tutti gli altri rischi che attengono alla tempestività ed alla completezza della trasmissione, inclusi quelli dovuti a temporanei sovraccarichi della rete, i quali possono essere neutralizzati o abbattuti con il rispetto delle regole di ordinaria diligenza e perizia. (TAR Lombardia, Sez. I, sent. del 20/03/2023 n.704). Ulteriore principio tipico delle gare telematiche sta in ciò che l'offerta deve essere tempestivamente ed integralmente caricata sulla piattaforma informatica, a prescindere dalla natura - essenziale od accessoria - della documentazione non caricata (Consiglio di Stato, Sez.V, sent. del 17/01/2023 n.574)".

Giova rilevare che nel bando tipo n.1/2023, a cui si rimanda per un'accurata lettura, aggiornato al correttivo D.Lgs. n.209/2024 e adottato con delibera n.365 del 16/09/2025, nella sezione dedicata alla "Piattaforma", l'A.N.A.C ha disciplinato in maniera dettagliata il caso di mancato funzionamento o



malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), fornendo così indicazioni operative per la stazione appaltante.

Sul tema in questione, si è espresso di recente anche il TAR Piemonte, Sez.I, che con sentenza del 23/10/2025 n.1467, ha richiamato quanto evidenziato dalla giurisprudenza ovvero che *«il caricamento tempestivo della documentazione sulla piattaforma telematica costituisce prestazione doverosa rientrante nella categoria delle obbligazioni di risultato, rispetto alle quali la parte obbligata può considerarsi adempiente solo eseguendo oggettivamente la prestazione a cui è tenuta (consistente nella specie nel caricamento dei documenti richiesti nel sistema informatico a ciò dedicato) e può liberarsi dalle conseguenze giuridiche del ritardo soltanto provando che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (arg. ex art. 1218 cod. civ.)»* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2025, n. 13209).

- 4) In merito al rispetto dei termini indicati dalla stazione appaltante per evadere la richiesta di chiarimenti, con sentenza del 02/04/2025 n.2789, il Consiglio di Stato, sez.V, ha sottolineato che la recente giurisprudenza ha precisato **“come possa essere superato, senza effetti invalidanti, quello previsto dalla stazione appaltante, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege, ma non tale ultimo termine** (Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. del 07 novembre 2024 n.5965). Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio di risultato scolpito dall’art.1 del d.lgs.n.36/2023, in modo da rendere intollerabile lo sfioramento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara - ma da consentire, viceversa, che non abbia rilievo



invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge (...)"

5) Il soccorso istruttorio non è applicabile alla manifestazione d'interesse:

Con **parere n.3066 del 30/01/2025, il M.I.T** ha chiarito che il soccorso istruttorio si applica alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei contratti pubblici mentre con l'avviso di una manifestazione d'interesse prende avvio un procedimento amministrativo prodromico alla procedura di gara vera e propria. Pertanto, il M.I.T rileva che "in presenza di una previsione chiara nell'avviso e dell'inosservanza di questa da parte del concorrente, il principio della par condicio tra i candidati nonché il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti precludono di consentire all'offerente di formare atti in data successiva alla scadenza del termine indicato dall'amministrazione, in violazione del principio di imparzialità" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 22 maggio 2019, n.3331- cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. del 27 dicembre 2021 n. 13539).

6) Rapporto tra utilizzo del soccorso istruttorio e la garanzia provvisoria

irregolare: il TAR Veneto, Sez. I, sentenza del 20/05/2025 n.769 ha evidenziato che l'invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta dalla mancanza assoluta della stessa. Quest'ultima ipotesi è senza dubbio più grave e, solo rispetto ad essa, il documento di cui è richiesta l'integrazione mediante soccorso istruttorio deve avere data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione alla gara. Nel caso di garanzia provvisoria di importo inesatto opera il soccorso istruttorio sanante previsto dalla lettera b) dell'art.101 che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Il soccorso istruttorio, specie quello sanante, persegue lo scopo di evitare che le rigorose formalità, che accompagnano la partecipazione alla gara, si risolvono in disutile pregiudizio per la sostanza



e qualità delle proposte negoziali in competizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, sent. del 21 agosto 2023 n.7870).

Conclusioni

Il soccorso istruttorio, così come disciplinato dall'art.101 del D.Lgs.n.36/2023, tende ad evitare, nei limiti del possibile e nel rispetto della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, che possa pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara.

Per pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato *“la linea di demarcazione tra i concetti di “regolarizzazione documentale” ed “integrazione documentale” deve desumersi dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando: il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento. In definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione) di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.”* (cfr. Consiglio di Stato Sez. V., sent. del 17/07/2025 n.6281).

La digitalizzazione introdotta dal nuovo codice riduce la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto l'uso di piattaforme digitali e strumenti automatizzati consentono di verificare in tempo reale i requisiti e i documenti, riducendo gli errori materiali.

Pertanto, sono le tipologie di errori, formali e sostanziali, che determinano le differenti possibilità di intervento e regolarizzazione.

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



Gli errori formali sono quelle irregolarità o omissioni che, se sono presenti nella documentazione fornita dagli operatori economici, non incidono sulla validità dell'offerta né compromettono la parità di trattamento tra i concorrenti (esempio: mancanza di una firma su un modulo o di un timbro richiesto; documento in formato diverso da quello richiesto; mancata allegazione di documenti non essenziali).

Diversamente, gli errori sostanziali sono quelle irregolarità che incidono sui requisiti essenziali richiesti dal bando di gara e, pertanto, alterano la validità e serietà dell'offerta. Tali errori possono compromettere la parità di trattamento e violare i principi di trasparenza e correttezza (esempio: l'assenza dei requisiti economici, finanziari o tecnici minimi richiesti dal bando; dichiarazioni false o incomplete sui requisiti richiesti e che devono essere presenti alla data di scadenza della presentazione delle offerte; errori nell'offerta tecnica/economica che non rispettano le specifiche tecniche obbligatorie indicate nel bando). Non è consentito sanare tali irregolarità in quanto tali carenze incidono sui requisiti che devono essere già posseduti alla data di scadenza dei termini di gara.

Con il bando tipo n.1/2023, aggiornato al correttivo D.Lgs. n.209 del 31/12/2024 ed approvato con delibera n. 365 del 16/09/2025, (predisposto per le procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importi superiori alle soglie europee, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa) al punto 14 in merito al soccorso istruttorio, l'A.N.A.C. ha indicato a titolo esemplificativo i casi di sanabilità / non sanabilità e precisamente:

Sono sanabili:

- 1) *Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;*
- 2) *l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;*
- 3) *la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione*

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



della marcatura temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- 4) il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;*
- 5) l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;*
- 6) la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;*
- 7) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta della stessa (cfr. delibera A.N.A.C n.364 del 27/07/2022);*
- 8) la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta nel bando di gara.*

Non sono sanabili:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;*
- b) le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;*
- c) la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;*
- d) la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;*

[Non applicabili ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera, a meno che non siano oggetto di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108].

Inoltre si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico*

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo n.198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai Consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

-non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione."

La titolare di E.Q.

" Supporto giuridico amministrativo al sistema di monitoraggio"
(Grazia Giliberti)

La Dirigente di Servizio
(Angela Saltalamacchia)

Il Dirigente di Sezione
(Giuseppe D. Savino)